REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Benevento, II Sezione civile

in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3683/2025 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari

TRA

[redacted], rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] come da procura in atti;

OPPONENTE

E

[redacted] **SRL,** rappresentata e difesa dall'avv. Sara Favaro, come da procura in atti;

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Quelle di cui alle note scritte dell'udienza del 15.10.2026, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 08.12.2025 [redacted] faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1003/2025 notificatogli il 27/10/2025 dalla [redacted] s.r.l. per il pagamento della somma di euro 23.327,00 oltre accessori, quale cessionaria del credito da Banca [redacted] credito maturato da un contratto di conto corrente. Deduceva a motivi: 1) il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente per mancata prova della titolarità del credito e della sua inclusione nell'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/1999, a seguito della cessione da parte di [redacted] S.p.A., come indicato nel generico avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 38 del 29.03.2025, che si limitava a riportare che la Banca [redacted] S.p.A. aveva ceduto una serie di crediti a [redacted] S.r.l., rinviando ad una "lista" consultabile sul sito web www.securitisation-service.com/it/cessioni. La "lista"non era esaustiva nè chiara e per di più non era possibile identificare il presunto credito in

quanto il codice cliente indicato non era nell'elenco. La [redacted] inoltre, non aveva prodotto nel fascicolo monitorio il contratto di cessione né il documento di identificazione dei crediti, espressamente richiamato nell'avviso di cessione come fonte primaria di individuazione; 2) la mancata produzione degli estratti conto certificati a norma dell' art. 50 del Testo Unico Bancario; 3) l'illegittimità degli interessi come calcolati. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva in giudizio la [redacted] s.r.l., la quale deduceva che l'intervenuta cessione ex art. 58 T.U.B. da [redacted] S.p.A. a [redacted] S.r.l. dei crediti nascenti da contratto di conto corrente n. [redacted] (già n. [redacted] e rapporto n. [redacted] (già n. [redacted] assistiti aperture di credito, era provata: a) dall'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 38 del 29 marzo 2025; b) dalla lista dei debitori ceduti pubblicata sul sito internet di [redacted] S.p.A. (al link - liberamente consultabile da tutti - https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/ i. nel quale I debitori ceduti erano identificabili tramite il numero assegnato ai rapporti ceduti; c) dalla dichiarazione specifica di cessione rilasciata da [redacted] S.p.A. in data 24 aprile 2026, a firma del dott. [redacted] procuratore di [redacted] S.p.A. Aggiungeva che la prova dell'an e del quantum debeatur del credito azionato in via monitoria era stato provato con la produzione del dal contratto di conto corrente n. [redacted] assistito da aperture di credito, dall'estratto conto ex art. 50 T.U.B. attestante l'importo dovuto e dalla serie completa di estratti conto, analitici e scalari, dalla data di apertura del contratto sino alla sua estinzione. Evidenziava che il credito azionato derivava dall'applicazione delle condizioni contrattualmente previste per iscritto, senza clausole vessatorie e nel rispetto delle norme inderogabili. Per tali motivi chiedeva di rigettare l'opposizione.

L'opponente solo con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. provvedeva a eccepire di non avere mai sottoscritto alcun contratto con la parte opposta né con società cedenti il credito, sicchè disconosceva le sottoscrizioni relative ai documenti contrattuali prodotti dall'opposta con la comparsa di costituzione, in particolare disconoscendo le sottoscrizioni in calce ai contratti.

Il giudice, rilevando la tardività del disconoscimento, rimetteva in decisione la causa e, all'esito dell'udienza di discussione, si riservava la decisione e poi decideva la causa.

L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.

Invero il disconoscimento delle sottoscrizioni è stato fatto dall'opponente non con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., ma con la seconda, per cui, ai sensi dell'art. 215 n. 2 c.p.c. essa si ha per riconosciuta.

Il credito è stato provato con i contratti di conto corrente e di apertura di credito e con tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto fino al passaggio in sofferenza.

Riguardo alla prova della legittimazione attiva dell'opposta come cessionaria del credito, va evidenziato che per la cessione del credito non è prevista necessariamente la produzione del contratto di cessione, atteso che la cessione può essere dimostrata anche con elementi presuntivi, quali, ad esempio, il possesso delle documentazione contrattuale. In ogni caso l'opposta ha prodotto a prova sicura della cessione del credito in suo favore, l'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 38 del 29 marzo 2025, la lista dei debitori ceduti, la dichiarazione specifica di cessione rilasciata da [redacted] S.p.A. in data 24 aprile 2026, a firma del dott. [redacted] procuratore di [redacted] S.p.A..

Non emergono elementi, né l'opponente li ha dedotti specificamente, per ritenere che il credito ceduto sia viziato da voci passive non dovute, in quanto non previste in contratto o contabilizzate in violazione di norme inderogabili.

Il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo riguardo ad un valore della causa rientrante tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffaria media ridotta del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione, decisionale.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo

2) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.538,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.

Così deciso in data 25.10.2026 Il Giudice

dott. Flavio Cusani